



**COMUNICATO UFFICIALE N.136/C
DEL 22 GENNAIO 2003**

136/506

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Salvatore Lombardo, Presidente, dal dott. Pasquale Marino e dal dott. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 17 Gennaio 2003 ha assunto le seguenti decisioni:

""

STAGIONE SPORTIVA 2001-2002

DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DEL PRESIDENTE **RENATO PEDICINI E DELLA SOCIETA' **F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.****

Su deferimento della Commissione Vertenze Economiche, è stata contestata alla società F.C. Benevento S.r.l. e al Presidente Renato Pedicini, la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.46 comma 8 dello stesso codice, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, utilizzando dinanzi alla Commissione Premi Preparazione una dichiarazione liberatoria rivelatasi contraffatta.

In relazione al detto deferimento la società F.C. Benevento S.r.l, ha inoltrato nei termini una memoria difensiva nella quale, respingendo l'addebito, si dichiara che la dichiarazione liberatoria, poi risultata contraffatta, è stata recepita dalla società in perfetta buona fede come consegnata dal genitore del giovane calciatore poi tesserato

All'odierna riunione è intervenuto in rappresentanza della società e del suo Presidente; l'avv. Eugenio Zuzzolo il quale ribaditi i motivi evidenziati nella memoria difensiva ha depositato dichiarazioni sottoscritte dalle persone che hanno consegnato la liberatoria in oggetto, e ritenendo con ciò dimostrata l'estraneità dei deferiti in relazione ai fatti loro contestati, ne ha richiesto il proscioglimento.

Dall'esame dei documenti sottoposti alla propria attenzione la Commissione rileva che non appare provato il coinvolgimento della società e del suo Presidente nell'attività di contraffazione della dichiarazione liberatoria in oggetto, apparendo plausibile che tale attività sia stata portata a termine prima della materiale consegna della stessa alla società.

Appare però evidente che il documento esibito sia il risultato di una contraffazione talmente grossolana che con un minimo di diligenza la società F.C. Benevento s.r.l. a mezzo del suo legale rappresentante avrebbe potuto accertare l'autenticità del documento.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di dover sanzionare i soggetti deferiti solo per tale ultimo comportamento, valutando equa sanzione l'inibizione a tutto il 31 Gennaio 2003 del Presidente Renato Pedicini e l'ammenda di € 150,00 per la società F.C. Sporting Benevento S.r.l..

DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA' U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L..

Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C è stata contestata alla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., la violazione di cui all'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, disattendendo il disposto dell'art.34/B/Ba, affidato nella stagione sportiva 2001/2002, la propria squadra ad un allenatore privo della necessaria qualifica di Allenatore Professionista.

Il fatto addebitato alla società è confermato da una nota inviata dalla Associazione Italiana Allenatori Calcio dalla quale risulta che il Magnani, assunto nella stagione 2001/2002 la guida della prima squadra del Sassuolo Calcio S.r.l., senza averne i poteri.

La società pur avvertita dell'odierno dibattimento, non ha fatto pervenire a questa Commissione alcuna memoria difensiva né è comparsa a mezzo di un proprio rappresentante.

Osserva la Commissione che è certa la responsabilità della società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la violazione ad essa ascritta per la quale equa sanzione è quella indicata in dispositivo.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di irrogare alla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. la sanzione di € 500,00 di ammenda.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI BONDÌ MASSIMILIANO (U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.), PANCETTI GINO E NASELLI GIANNI (F.C. SPILAMBETO 96), SOCIETA' U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. ED F.C. SPILAMBERTO 96.

Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., si contesta ai sig.ri Massimiliano Bondi (Sassuolo Calcio S.r.l.), Gino Pancetti e Gianni Naselli (F.C. Spilamberto 96) ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.2 commi 3 e 4 del C.G.S., alle società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. e F.C. Spilamberto 96, la violazione di cui all'art.8, comma 1 del C.G.S. in occasione del trasferimento del calciatore Andrea Merli della F.C Spilamberto 96 all'U.S. Sassuolo Calcio S.R.L., concordando modalità non conformi alle disposizioni federali ed al regolamento di Lega.

In relazione al detto deferimento all'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale avv. Roberto Lombardi, ritenendo ampiamente provata la responsabilità dei deferiti, ha richiesto l'inibizione a tutto il 15 Marzo 2003 per i tesserati Bondi, Pancetti e Naselli, l'ammenda di € 350,00 a carico della società Sassuolo Calcio e di € 250,00 a carico della società F.C. Spilamberto 96.

Alla Commissione non é stata inoltrata alcuna memoria difensiva, ad eccezione di una dichiarazione del signor Gianni Naselli.

Esaminati gli atti ufficiali la Commissione ritiene ampiamente provata la responsabilità dei soggetti deferiti, responsabilità implicitamente ammessa dalla mancanza di argomenti a difesa e dalla sostanziale e palese ammissione da parte del signor Gianni Naselli; tale responsabilità va sanzionata.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di inibire fino a tutto il 28 Febbraio 2003 i tesserati Massimiliano Bondi, Gino Pancetti e Gianni Naselli, ed irrogare l'ammenda di € 250,00 alla società U.S. Sassuolo S.r.l. e di € 150,00 alla società F.C. Spilamberto 96.

DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C CARICO DELL' ALLENATORE TORRISI FORTUNATO E DELLA SOCIETA' A.S. ACIREALE S.R.L..

Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C veniva contestato al calciatore rectius allenatore Torrissi Fortunato ed alla società A.S. Acireale S.r.l. la violazione dell'art. 94 delle N.O.I.F. per avere tra di loro sottoscritto accordi che prevedono compensi in contrasto con le norme regolamentari e federali ed avere riscosso il primo e corrisposto la seconda pagamenti extracontratto.

La società non si è presentata all'odierna riunione e non ha fatto pervenire alcuna memoria.

Ha fatto pervenire memoria difensiva e si è presentato assistito dal proprio difensore il tecnico Fortunato Torrissi.

Sia nella memoria che in sede di discussione il legale del Fortunato oltre a contestare l'addebito perché infondato, eccepiva: a) la mancanza di deferimento da parte di qualsiasi organo federale; b) la violazione dell'art 30 comma 4 del C.G.S. essendo stato notificato l'atto di contestazione non nel domicilio previsto dalle dette norme; c) l'incompetenza della Commissione

Disciplinare perché il Torrasi risulta tesserato come tecnico allenatore e non come calciatore.

Rileva la Commissione che il terzo motivo di lagnanza è assorbente rispetto agli altri attenendo alla mancanza di giurisdizione.

Invero dagli atti risulta che il Torrasi è un tecnico allenatore e che, pertanto, ai sensi dell'art.33 del Regolamento del Settore Tecnico è soggetto alla giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Rileva altresì la Commissione che dagli atti trasmessi dal Collegio Arbitrale emergono prove utili a far risultare la violazione delle norme contestate da parte della società A.S. Acireale S.r.l. che può essere sanzionata con l'ammenda di € 500,00.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di trasmettere gli atti relativi al Torrasi Fortunato al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ai sensi del 2° comma dell'art.33 del Regolamento del Settore Tecnico per i provvedimenti di competenza; di irrogare alla società A.S. Acireale S.r.l. l'ammenda di € 500,00.

IL PRESIDENTE
F.to Not. Salvatore Lombardo
'''

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 6 febbraio 2003.

Publicato in Firenze il 22 Gennaio 2003

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli